



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 59

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa del Consigliere Valdegamberi

**DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI
MODIFICA DEL COGNOME PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE
ETNICA O LINGUISTICA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 23 luglio 2025.

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI MODIFICA DEL COGNOME PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE ETNICA O LINGUISTICA

Relazione:

La proposta di legge statale di iniziativa regionale permette il cambio di cognome a chi subisce discriminazioni e punta a tutelare le persone discriminate per la loro origine etnica, concedendo la possibilità di cambiare il cognome all'anagrafe attraverso una procedura agevolata. La legge nasce in seguito a episodi documentati di discriminazione contro cittadini di origine russa o slava, anche se in possesso della cittadinanza italiana o europea. Tra i casi riportati, quello del direttore d'orchestra Valery Gergiev, di origine russa ma con cittadinanza Olandese, a cui è stato annullato il concerto a Caserta e quello del pianista d'origine ucraina Alexander Romanovsky, cittadino italiano, che si è visto annullare il concerto a Bologna, perché accusato di essere "filorusso".

In un clima d'odio, di tensione e di russofobia, fomentato dalla propaganda internazionale e nazionale, sempre più persone vengono colpite solo per il suono del proprio cognome. La nostra proposta è semplice: offrire a chi lo desidera uno strumento per proteggersi, senza dover rinunciare ai propri diritti o sentirsi colpevole della propria origine.

Il testo prevede una procedura più veloce e accessibile per il cambio del cognome, senza obbligo di pubblicazione e con tutela della privacy, per chi dimostra di essere stato oggetto di discriminazione, esclusione sociale o minacce legate al proprio cognome.

L'istanza potrà essere presentata al Prefetto, con documentazione che attesti la situazione discriminatoria. La misura si applica a cittadini italiani e comunitari, residenti da lungo periodo.

Non si tratta di cancellare le origini ma di restituire libertà di scelta e dignità a chi si trova in condizioni di vulnerabilità. Il cognome non può diventare una condanna, come nei momenti buio della storia del Novecento.

Trattandosi di una proposta di legge statale di iniziativa regionale, il testo dovrà essere trasmesso al Parlamento, che deciderà se accoglierlo e avviare l'iter legislativo nazionale.

La discriminazione di Stato degli artisti, degli sportivi, degli uomini di cultura, o di semplici cittadini, sulla base delle loro origini etniche è una grave violazione dei principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. Una pagina che non fa certamente onore all'Italia e all'Unione Europea.

Non è così che si costruisce la pace e il dialogo tra i popoli.

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI MODIFICA DEL COGNOME PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE ETNICA O LINGUISTICA

CAPO I - Titolo

Art. 1 – Finalità.

1. La presente legge ha lo scopo di tutelare la libertà personale, l'integrità morale e la dignità dei cittadini italiani o stranieri legalmente residenti in Italia, che si trovino esposti a fenomeni di discriminazione, ostilità o pregiudizio a causa del proprio cognome di origine straniera, in particolare in contesti di tensione geopolitica o conflitti internazionali.

2. A tal fine, si introduce una procedura semplificata per la richiesta di modifica del cognome, con possibilità di italianizzazione, nei casi documentati di discriminazione o minaccia alla sicurezza personale.

Art. 2 - Soggetti beneficiari.

1. Possono presentare istanza di modifica del cognome:

- a) cittadini italiani di origine straniera;
- b) cittadini dell'Unione Europea o di Paesi terzi, regolarmente residenti in Italia da almeno cinque anni;

2. L'istanza può essere presentata anche per conto di minori da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 3 - Procedura semplificata.

1. L'istanza di modifica del cognome è presentata al Prefetto della provincia di residenza dell'interessato.

2. L'interessato deve allegare:

- a) una dichiarazione motivata che attesti la condizione di discriminazione subita;
- b) documentazione di supporto (es. denunce, articoli di stampa, referti medici, testimonianze);
- c) indicazione del nuovo cognome richiesto, che deve rispettare la struttura linguistica italiana e non ledere interessi pubblici o diritti altrui.

3. Il Prefetto, sentito il parere del Ministero dell'Interno - Direzione centrale per i diritti civili - decide sull'istanza entro novanta giorni dalla ricezione.

4. In caso di rigetto, l'interessato può ricorrere al Tribunale ordinario entro trenta giorni.

Art. 4 - Iscrizione e pubblicità.

1. In caso di accoglimento, il nuovo cognome è iscritto negli atti di stato civile e nei registri anagrafici del Comune di residenza, e comunicato agli uffici competenti per l'aggiornamento dei documenti di identità.

2. L'atto di cambio del cognome non è soggetto a pubblicazione nel caso in cui la richiesta sia fondata su motivi di tutela della persona, riservatezza o sicurezza individuale.

Art. 5 - Clausola finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono

all'attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

INDICE

CAPO I - Titolo	3
Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 - Soggetti beneficiari.	3
Art. 3 - Procedura semplificata.	3
Art. 4 - Iscrizione e pubblicità.	3
Art. 5 - Clausola finanziaria.....	3
Art. 6 - Entrata in vigore.....	4